

Camera di Commercio Pordenone - Udine



REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA SVOLTA PRESSO GLI IMMOBILI UTILIZZATI DALLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PORDENONE - UDINE

Approvato con Deliberazione di Consiglio n. 5 del 18 giugno 2020

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Premessa	pag. 3
Art. 2 – Oggetto	pag. 3
Art. 3 – Norme di riferimento e principi generali	pag. 3
Art. 4 – Definizioni	pag. 4
Art. 5 – Finalità	pag. 5

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 6 – Caratteristiche tecniche dell’impianto	pag. 6
Art. 7 – Titolare e Responsabili del Trattamento dei dati	pag. 7
Art. 8 – Nomina degli autorizzati alla gestione dell’impianto di videosorveglianza	pag. 7
Art. 9 – Valutazione di impatto sulla protezione dei dati	pag. 8

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 10 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	pag. 8
Art. 11 – Sicurezza dei dati	pag. 9
Art. 12 – Informativa	pag. 9
Art. 13 – Accesso ai dati	pag.10
Art. 14 – Diritti dell’interessato	pag. 11

CAPO IV – MODIFICHE

Art. 15 – Provvedimenti attuativi	pag. 12
Art. 16 – Pubblicità del regolamento	pag. 12

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Premessa

Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza dà luogo pertanto a trattamento di dati personali e incide sul diritto alla riservatezza delle persone fisiche eventualmente presenti nell'area sottoposta a ripresa.

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dalla Camera di Commercio di Pordenone – Udine, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e alla tutela dei diritti dei lavoratori.

Articolo 2 Oggetto

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza attivati nei locali utilizzati - per l'esercizio delle proprie attività istituzionali dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pordenone - Udine - di seguito denominata "Camera di Commercio".

Articolo 3 Norme di riferimento e principi generali

Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito RGPD) relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- Direttiva UE 2016/680 relativa "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
- Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
- D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
- L. 300/70 Statuto dei lavoratori;
- D.Lgs 151/2015 Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Il trattamento dei dati personali derivante dall'installazione del sistema di videosorveglianza si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5, RGPD e, in particolare:

- **Principio di liceità** - Affinché i dati siano trattati in modo lecito, il trattamento deve essere fondato su almeno uno dei legittimi presupposti (basi giuridiche) elencati dal Regolamento Europeo all'art.6 per quanto concerne i dati personali c.d. "comuni". In particolare, il trattamento di dati personali è lecito quando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. Il trattamento di dati personali derivante dal sistema di videosorveglianza installato dalla Camera di Commercio si fonda proprio su tale base giuridica e, pertanto, è lecitamente svolto senza necessità di consenso da parte degli interessati, in quanto volto a migliorare e garantire la sicurezza e la tutela del patrimonio camerale e la sicurezza dei lavoratori.
- **Principio di necessità** - In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), RGPD, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e, il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.
- **Principio di proporzionalità** - La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.
- **Principio di finalità** - Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), RGPD, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. L'utilizzo delle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza è, pertanto, consentito esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 5 del presente Regolamento. Ogni ulteriore e diversa finalità, incompatibile con quelle ivi definite deve quindi considerarsi illecita.

Articolo 4 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per «**dato personale**», qualsiasi informazione riguardante una persona fisica

identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

- per «**trattamento**», qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per «**banca dati**», il complesso organizzato di dati personali, formatosi attraverso le apparecchiature di registrazione e ripresa video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nelle aree interessate dalle riprese;
- per «**titolare del trattamento**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- per «**responsabile del trattamento**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- per «**autorizzato al trattamento**», la persona fisica che abbia accesso a dati personali e agisca sotto l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento;
- per "**interessato**", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
- per «**terzo**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- per «**violazione dei dati personali**», la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per "**dato anonimo**", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

Articolo 5

Finalità

L' impianto di videosorveglianza, in sintesi, è finalizzato:

- al controllo di determinate aree che non possono essere efficacemente presidiate con i normali mezzi, per garantire un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;

- a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Ente camerale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;
- a tutelare la sicurezza dei dipendenti e delle persone che accedono alle sedi camerali per usufruire dei servizi erogati e per l'utilizzo delle sale di rappresentanza e comunque di tutte le persone che a vario titolo accedono alle sedi camerali.

L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato, conformemente al disposto dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori - legge n. 300 del 20 maggio 1970, per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione camerale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati, che a qualsiasi titolo svolgano la loro attività lavorativa nell'area controllata dalle telecamere. La Camera di Commercio garantisce che le immagini non siano in alcun modo impiegate come strumento di sorveglianza a distanza del personale né degli utenti, con il dovuto riguardo sia per le funzioni e le attività che suddette persone esercitano all'interno dei locali utilizzati dalla Camera di Commercio, sia per le rispettive abitudini personali. Le telecamere non riprendono luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio le sale durante lo svolgimento di corsi di formazione, di attività congressuali o durante il riassetto delle stesse e le pulizie quotidiane.

L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Tutte le attività svolte in applicazione del presente regolamento dovranno altresì conformarsi ai principi di necessità, proporzionalità e finalità, così come delineati nel Provvedimento Generale sulla videosorveglianza emesso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.

Il fondamento di liceità sul quale poggia il trattamento dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento è quello individuato dall'art. 6 par. 1 lettera e, del RGPD ossia l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investita la Camera di Commercio.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 6 Caratteristiche tecniche dell'impianto

I dati personali sono ricavati attraverso gli impianti di videosorveglianza, installati presso gli immobili camerali e composti da:

1. telecamere fisse da esterno per il monitoraggio del perimetro esterno all'edificio e delle porte di accesso;
2. telecamere da interno per il monitoraggio delle aree interne di transito:
 - reception;
 - vani scala/ascensori;
 - corridoi;
 - accessi;

3. sistema di videoregistrazione.

Articolo 7 Titolare e Responsabili del Trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio, alla quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.

La responsabilità della gestione dell'impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza in vigore ed il costante controllo sull'uso delle immagini raccolte spetta al Segretario Generale.

Il Segretario Generale dovrà adottare tutte le misure di sicurezza di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire la conformità delle operazioni di trattamento alla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali e dei diritti dei lavoratori, nonché tutte le necessarie misure per impedire usi impropri di tali dati. In particolare, dovrà individuare gli eventuali settori di ripresa delle telecamere che possono insistere su aree private o pubbliche, ad elevato rischio di violazione della privacy, e provvedere al loro oscuramento di ripresa.

Il Segretario Generale vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dalla Camera di Commercio ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il Segretario Generale impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.

Il Segretario Generale, nello svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, si avvale del supporto dei dipendenti dell'ufficio Provveditorato. Ove la Camera di Commercio rilevasse la necessità di affidare a soggetti esterni specifiche operazioni di trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema di videosorveglianza, ricorrerà unicamente a soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei dati personali e provvederà a nominarli responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 RGPD fornendo loro precise istruzioni.

Articolo 8 Nomina degli autorizzati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

Ai sensi dell'art.2 quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., la Camera di Commercio potrà individuare tra i propri dipendenti i soggetti autorizzati ad operare sugli impianti di videosorveglianza ed a visionare le immagini. Gli stessi dovranno essere debitamente formati ed istruiti e dovranno svolgere tutte le operazioni di trattamento attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni e indicazioni impartite dal Titolare.

Nello svolgimento dell'attività di tutela del patrimonio tramite il sistema di videosorveglianza, gli autorizzati devono scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità.

I soggetti autorizzati al trattamento devono segnalare ogni possibile anomalia/malfunzionamento dell'impianto rilevato nell'espletamento delle loro funzioni. Devono altresì segnalare ogni possibile rischio per i diritti e le libertà dell'interessato derivante da una

omessa manutenzione o dal posizionamento/ impostazione del sistema erronei o comunque non conformi ai principi di necessità e proporzionalità.

Articolo 9 **Valutazione di impatto sulla protezione dei dati**

In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), RGPD, e al Provvedimento del Garante n. 467 del 11/10/2018 relativo all'elenco delle tipologie di trattamenti soggetti alla valutazione di impatto e l'eventuale pubblicazione dell'elenco delle tipologie di trattamenti per le quali non è richiesta una valutazione di impatto, l'Ente procede ad una valutazione di impatto per i diritti e le libertà degli interessati derivante dalle operazioni di trattamento di dati personali effettuate per il tramite del sistema di videosorveglianza.

CAPO III **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Articolo 10 **Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

Nel rispetto del principio di proporzionalità e di minimizzazione, il Titolare del trattamento non effettuerà riprese di dettaglio e dei tratti somatici delle persone fisiche inquadrare dal sistema di videosorveglianza salvo che le stesse non siano assolutamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali per cui l'impianto è stato attivato.

Le immagini saranno registrate su supporto magnetico.

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione dell'impianto di videosorveglianza. Il sistema non è collegato ad altri sistemi né ad alcuna rete pubblica di telecomunicazioni. Presso la sala server è possibile visualizzare le immagini trasmesse da tutte le telecamere e le relative registrazioni.

La Camera di Commercio si impegna a limitare la visione in diretta ad ipotesi straordinarie e ove ciò sia assolutamente necessario. Tale attività deve essere comunque previamente autorizzata dal Segretario Generale.

Le registrazioni saranno effettuate 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana.

I segnali video delle unità di ripresa sono raccolti:

- Per la sede di Udine: in due videoregistratori digitali dedicati collocati all'interno della stanza server sistematicamente chiusa a chiave situata in apposito locale dedicato della sede camerale di Udine;
- Per la sede di Pordenone: su disco fisso di un computer collocato all'interno della stanza server sistematicamente chiusa a chiave e situata in apposito locale dedicato della la sede camerale di Pordenone.

La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo alle settantadue ore successive alla rilevazione, in relazione a festività o chiusura di uffici, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in cui si debba ottemperare ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Il sistema verrà programmato in modo da operare al momento prefissato la cancellazione automatica delle immagini, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Articolo 11 Sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono conservati ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10.

I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure, in particolare, assicurano:

- la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Ai sensi dell'art. 32, Paragrafo 2, RGPD, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, la Camera di Commercio terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente.

A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:

- i soggetti designati quali responsabili e incaricati del trattamento dovranno essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente le operazioni di competenza;
- laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, dovrà essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare in tempo differito le immagini registrate e di effettuare sulle medesime immagini operazioni di cancellazione o di duplicazione;
- per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, così come già indicato al precedente art. 10, dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;
- nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette operazioni potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitati alla visione delle immagini;
- gli apparati di ripresa digitali non sono connessi a reti informatiche.

Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare e che operano sotto la sua diretta autorità.

Articolo 12 Informativa

Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, anche nel caso di eventi e in occasione di spettacoli pubblici.

A tal fine l'Ente utilizzerà lo stesso modello di informative semplificata in base alle Linee Guida 3/2019 del EDPB e di seguito richiamato.

 <p>AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA</p> <p>Può trovare l'informativa completa:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ visitando il sito www.pnud.camcom.it	TITOLARE DEL TRATTAMENTO Il Titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone - Udine, con Sede legale in Udine (UD), Via Morpurgo n° 4, e sede secondaria in Pordenone (PN) Corso Vittorio Emanuele II n. 47 Tel 0432 273111 PEC cciaa@pec.pnud.camcom.it sito internet www.pnud.camcom.it
	DATA PROTECTION OFFICER (DPO / RPD) Il DPO (Data Protection Officer / Responsabile della Protezione dei Dati) della Camera di Commercio è contattabile ai seguenti recapiti: PEC: rdp@pec.pnud.camcom.it
	FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO L' impianto di videosorveglianza, in sintesi, è finalizzato: al controllo di determinate aree che non possono essere efficacemente presidiate con i normali mezzi, per garantire un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate; a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Ente camerale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico; a tutelare la sicurezza dei dipendenti e delle persone che accedono alle sedi camerali per usufruire dei servizi erogati e per l'utilizzo delle sale di rappresentanza. La base giuridica sulla quale si fonda tale trattamento è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e) RGPD).
	DIRITTI DELL'INTERESSATO Ai sensi dell'art.15 e seguenti del RGPD, potrà in ogni momento chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione al trattamento dei suoi dati. In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire al seguente link: https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online/reclamo .

L'Ente, in particolare, si obbliga ad affiggere la richiamata segnaletica permanente, nelle aree in cui sono posizionate le telecamere e a rendere disponibile l'informativa completa agli interessati mediante idonee modalità.

La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.

L'Ente, si impegna a informare I lavoratori delle modalità di funzionamento dell'impianto di videosorveglianza e di ogni successiva modifica o cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, mediante apposite comunicazioni.

Articolo 13 Accesso ai dati

L'accesso alle registrazioni è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 5 del presente Regolamento e in particolare:

- in caso di danni al patrimonio camerale e per danni in genere rilevati e segnalati al Segretario Generale;
- in caso di danni di qualsiasi tipo subiti dai lavoratori o da TERZI;
- in caso di furti;
- in caso di richiesta dell'Autorità Giudiziaria o delle Forze di Polizia.

L'accesso alle immagini, sempre preventivamente autorizzato dal Segretario Generale, è consentito esclusivamente:

- al Segretario Generale ed agli autorizzati al trattamento previamente individuati con

- le modalità di cui all'art. 8;
- alle Forze di Polizia (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dall'Ente) nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente);
- alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo.

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, il Titolare procederà, per il tramite del Segretario Generale, a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, il Segretario Generale procederà alla registrazione delle stesse su supporti magnetici. Alle informazioni raccolte potranno accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini disposte dall'Autorità Giudiziaria, di Organi di Polizia o di Polizia Locale. Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Segretario Generale.

Al di fuori delle ipotesi sopra elencate le immagini non possono essere in alcun modo comunicate né tantomeno diffuse.

La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che all'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 14 Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss. RGPD, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;
- ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;
- di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 RGPD, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21, RGPD.

L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Segretario Generale ovvero al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, RGDP al seguente recapito: cciaa@pec.pnud.camcom.it

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

In ogni caso, gli interessati hanno diritto di proporre reclamo o segnalazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali secondo le modalità reperibili nel sito internet www.garanteprivacy.it in conformità al disposto dagli artt. 77 e ss, RGPD.

CAPO IV MODIFICHE

Articolo 15 Provvedimenti attuativi

Compete alla Giunta della Camera di Commercio l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Articolo 16 Pubblicità del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso, e verrà inserito sul sito internet dell'ente camerale.